REGOLAMENTO (CEE) N. 2380/79 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (3), l'importo della cauzione applicabile agli oli d'oliva importati allo stato sfuso o in imballaggi di contenuto determinato è pari alla parte dell'aiuto al consumo che sarebbe versata alle imprese di confezionamento per la stessa quantità all'atto dell'immissione in libera pratica ;

considerando che in caso di sensibile modifica dell'aiuto al consumo c'è il rischio che gli operatori traggano un beneficio ingiustificato dall'applicazione del sistema di cauzione di cui sopra ; che, per ovviare a questo inconveniente, occorre prevedere la possibilità di adeguare, non appena sia stata decisa la modifica dell'aiuto, l'importo della cauzione, per tener appunto conto di detta modifica ;

considerando che, tenuto conto dell'aiuto applicabile a decorrere dal 1° novembre 1979, il rischio succitato si è concretato nel corso delle ultime due settimane precedenti la fine della campagna ; che occorre, di conseguenza, che l'adeguamento della cauzione possa essere operato a partire dalla data in cui potrebbero essere realizzate operazioni di carattere speculativo ; che, d'altro canto, gli operatori interessati sono stati informati per tempo delle misure proposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3089/78 è completato dal comma seguente :

« Tuttavia, in caso di decisione comportante una sensibile modifica dell'aiuto al consumo, la Commissione può adeguare, a partire dalla data di detta decisione, l'importo della cauzione, per tener conto della modifica in oggetto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979.

Esso si applica a decorrere dal 22 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.